

Nel Mezzogiorno, invece, dove il diritto longobardo o il diritto romano avevano applicazione territoriale nelle varie regioni da essi dominate (§ 24), manca il sistema ordinato della coesistenza dei diritti e sono rare le professioni di legge. Ma la conquista normanna nel secolo XI, sovrapponendo alla legge romana o alla legge longobarda il nuovo diritto franco-normanno, e suscitando un più frequente ricambio della popolazione soggetta al nuovo regno, conduce anche la bassa Italia al sistema dei diritti personali. Ma è breve riforma, perchè la tenacia degli usi e il rinnovamento del diritto romano sospingono alla fusione. Similmente in Sicilia, dove la dominazione saracena aveva consentito agli indigeni l'uso del proprio diritto, si introduce coi Normanni lo inercio dei diritti personali, onde la popolazione normanna o continentale (*Latini*), la popolazione indigena vivente a diritto bizantino (*Graeci*), insieme con gli scarsi avanzi delle genti saracene o semite, continuano ad adoperare la propria legge, finchè il processo di fusione rapidamente avviato conduce al pieno trionfo della territorialità del diritto.

§ 44. — Oltre le opere del Neumayer e del Volpe, già ricordate ai §§ 22 e 42, si veda Stouff, *Etude sur la personnalité des lois*, nella *Revue bourguignonne*, 1894; Solmi, in *Archivio giur.*, LXVIII, 1902, pagg. 389-99; Leicht, *Formulari notarili nell'Italia settentr.*, in *Mélanges Fitting*, Montpellier, 1906; Id., *Influenze di scuola nei doc. toscani*, in *Bull. sen. di storia patria*, XXI, 1909; Id., *Leggi e capitolari in una querela amiatina*, ivi, vol. XIV, 1908; Id., *Ricerche sul dir. priv. nei doc. preirneriani*, ivi, XX, 1914.

#### § 45. — La consuetudine.

La territorialità del diritto ha una manifestazione spontanea e principale nella consuetudine, che si presenta come un nuovo, continuo, fecondo lavoro della coscienza popolare, la quale modifica il diritto esistente,